

**COMUNE DI PULSANO**  
**PROVINCIA DI TARANTO**

\*\*\*\*\*

**COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

Ordinanza n° 36

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO:**

- che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività Natalizie ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- che, esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;
- che tali botti esplodono a volte proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causando spesso il ferimento o la morte degli stessi per ustioni e bruciature;
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art 3 del Dpr 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico"

**Considerato altresì:**

- che serie conseguenze negative si possono determinare da tali comportamenti per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- Che diverse associazioni animalisti hanno rappresentato la necessità di adottare atti idonei a contrastare tali fenomeni;

**DATO ATTO:**

-Che lo scoppio degli ordigni citati genera un fragore che turba la vita cittadina, in special modo quella di anziani, minori e persone con particolari patologie, sia quando esplosi improvvisamente e senza lasciarne intuire la provenienza, sia quando esplosi contemporaneamente per l'assordante frastuono che generano;

-Che tale condotta è spesso aggravata dalla mancata adozione delle minime precauzioni tese a tutelare l'integrità fisica delle persone e degli animali;

-Che danni si riscontrano anche a carico del patrimonio pubblico e/o privato e dell'ambiente, esponendo le aree interessate a rischi d'incendi soprattutto di cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati, oltre a causare una generalizzata e diffusa sporcizia che deturpa il decoro urbano;

-Che i rischi descritti riguardano non solo gli artifici esplosivi la cui vendita è espressamente vietata ma anche quelli ammessi alla libera vendita;

-Che occorre dunque salvaguardare l'incolumità pubblica intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana con provvedimento contingibile e urgente;

**VISTA**

la circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 557/PAS/U/018264/XV.H88 del 5/12/2016, con la quale si sollecita la predisposizione di mirati servizi di prevenzione e repressione, finalizzati prioritariamente

a conseguire la tempestiva eliminazione dal mercato di materiali esplosivi illecitamente immessi a cura di tutte le Forze di Polizia, compresa la Polizia Locale nonché l'adozione di idonee misure per evitare l'esplosione incontrollata di botti e l'accensione di fuochi al di fuori dei casi preventivamente autorizzati;

**ATTESO:**

che l'Amministrazione Comunale, ancorché nel Comune di Pulsano non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, ed in particolare dei bambini, degli anziani e degli animali;

**RILEVATA**, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, panchi ecc.;

**RILEVATO**, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

**RITENUTO** pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

**VISTO** l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

**VISTI** gli art. 650 e 703 del C.P.;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

**VISTA** la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

**VISTO** l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

**-Visto** l'art.7 bis del D.Lgs n.267/2000;

## **ORDINA**

- è fatto divieto nel periodo: **dal giorno 30 dicembre 2019 al giorno 6 gennaio 2020** di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio petardi in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all'interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e/o animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

Il divieto è altresì esteso a tutti coloro che avendo la disponibilità di aree private ne consentano ad altri l'uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza.

Tuttavia si precisa che gli artifici pirotecnici sopra indicati possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc. appartenenti alla V categoria, gruppo D.

Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

E' vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.

Si fa divieto di raccogliere artifici inesplosi e di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, qualora siano utilizzati maldestramente comportino situazioni di pericolo e che pertanto richiedano perizia nel loro impiego.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

### **DISPONE**

La trasmissione della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale di Pulsano, al Comando Stazione Carabinieri di Pulsano;

### **AVVERSO**

La presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

-Ricorso Gerarchico al Prefetto di Taranto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo Pretorio del Comune;

-Ricorso al TAR Puglia , entro 60 giorni dalla Pubblicazione della stessa all'albo Pretorio del Comune;

-In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità

Pulsano, 30 DIC 2019

*Il Comandante della P.M.*

*(Dott. Luigi Lorè)*



*IL Sindaco*

*(Ing. Francesco Lupoli)*